



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

AVVISO PUBBLICO N. 2/2020

Misura 2-A

“Formazione mirata all’inserimento lavorativo”

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE

ASSE 1 e Asse 1bis

PON “Iniziativa Occupazione Giovani”



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

INDICE

Premessa	3
Riferimenti legislativi e normativi	4
Articolo 1 (Obiettivi e finalità)	11
Articolo 2 (Risorse finanziarie)	11
Articolo 3 (Soggetti destinatari)	12
Articolo 4 (Soggetti beneficiari)	13
Articolo 5 (Modalità e termini per la presentazione delle istanze)	13
Articolo 6 (Descrizione delle attività)	14
Articolo 7 (Procedure di selezione e cause di esclusione)	15
Articolo 8 (Esiti istruttoria)	17
Articolo 9 (Obblighi dei soggetti attuatori)	17
Articolo 10 (Rendicontazione)	19
Articolo 11 (Controlli)	20
Articolo 12 (Monitoraggio)	20
Articolo 13 (Tutela della privacy)	21
Articolo 14 (Responsabile del procedimento)	21
Articolo 15 (Clausola di salvaguardia)	21
Articolo 16 (Informazione e pubblicità)	22
Articolo 17 (Revoca della sovvenzione)	22
Articolo 18 (Foro competente)	22
Articolo 19 (Rinvio)	22
ALLEGATI	22

Premessa

Garanzia Giovani è il Programma europeo diretto a favorire l'occupazione giovanile. Con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, il Consiglio dell'Unione Europea ha richiesto agli Stati una riforma strutturale del mercato del lavoro e dei sistemi formativi e, nel contempo, l'introduzione di iniziative a favore dei giovani. Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (di seguito PON IOG) approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e costituisce la cornice unitaria entro cui è stato definito l'insieme delle misure di politica attiva del lavoro che le Regioni hanno rispettivamente declinato in piani di attuazione.

Con il Piano di Attuazione Regionale approvato con DGR n.220 del 10 giugno 2019, la Regione Siciliana dà avvio alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani. La prima fase del Programma, destinata esclusivamente ad un target di età compresa tra i 15 e i 29 anni, ha costituito per tanti giovani (cosiddetti NEET – "Not in Education, Employment or Training") un'importante occasione per vivere un'esperienza nel mondo del lavoro e ha favorito, al contempo, l'evoluzione di nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per l'occupabilità dei giovani, con il coinvolgimento delle imprese e dei Centri per l'Impiego.

Alla luce dei risultati conseguiti dal Programma nel precedente triennio e a seguito della riprogrammazione, nel corso del 2017 del PON IOG, approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2017) 8927 e C(2017) 8928 del 18.12.2017), la nuova fase di Garanzia Giovani si prefigge di proseguire le iniziative di contrasto del fenomeno "NEET" introducendo per il periodo 2018-2020 importanti novità: l'istituzione di un nuovo asse di intervento (Asse 1 bis), rivolto alle Regioni meno sviluppate e in transizione, tra le quali anche la Sicilia, che consente, grazie all'attribuzione di risorse aggiuntive provenienti dal Fondo Sociale Europeo, il finanziamento di azioni rivolte ad una platea più ampia di destinatari. L'offerta delle misure di politica attiva della nuova Garanzia Giovani sarà, infatti, destinata anche ad un target di giovani fino a 35 anni non compiuti.

Riferimenti legislativi e normativi

Normativa comunitaria

- Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 n.52010DC2020 recante “la Strategia Europa 2020” con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm., reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- Conclusioni del Consiglio Europeo – EUCO 37/13 – Quadro finanziario pluriennale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)4969 dell'11 luglio 2014 - Adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – CCI 2014IT05M9OP001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presentato nella versione finale del 4.7.2014;
- Commissione Europea EGESIF_14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);

- Regolamento delegato (UE) 2195/2015 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Regolamento delegato (UE) n.2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2195/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE - EURATOM) 1123/2017 del Consiglio del 20 giugno 2017 recante modifica del regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 - Modifica la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.
- Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

Normativa nazionale

- Regio Decreto n.2440 del 18 novembre 1923, concernente “l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/5/1924”, e s.m.i.;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.e.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 di conversione del Decreto Legge n.148 del 20 maggio 1993 e s.m.e.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”;
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- Legge del 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Co. 243 dell'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al co. 242;
- Co. 247 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n.183/1987;

- Legge n. 96 del 21 giugno 2017 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone;
- D. Lgs. n. 286/98 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 del 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'amministrazione digitale.
- D. Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201);
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 - Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
- D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 9, co. 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;
- Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 - Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

- D.P.R. n. 29 dicembre 1988, n. 568 e ss.mm.ii. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n.445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 2 febbraio 2009 - Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.);
- D.P.R. n. 21/2015 - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 e smi di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall'applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
- D.P.R. n. 22/2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e successive modifiche, che hanno previsto l'individuazione degli Organismi Intermedi del programma in tutte le Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento, e l'istituzione di un nuovo Asse di intervento (Asse 1 bis), con una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino ai 35 anni di età non compiuti;
- Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della CE del 17/12/2014 CCI 2014 IT05SFOP014;
- "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
- Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato il 29/10/2018 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- PON IOG che prevede un nuovo Asse di intervento (Asse 1 Bis), con una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai

NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età non compiuti e ivi residenti;

- Decreto Direttoriale di ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 che aggiorna la tabella di cui all'art. 1 del D.D. 22/2018 contenente la ripartizione delle risorse aggiuntive per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", in osservanza alla clausola di flessibilità di cui all'articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013;
- Legge 24 giugno 1997 n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142 comma 1, lettera d) che individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
- Allegato A dell'Accordo Stato – Regioni del 18 febbraio 2000 relativo all'accreditamento delle strutture formative;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 maggio 2001, n.166 sull'accreditamento delle strutture formative;
- Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 ed i relativi allegati;
- Nota ANPAL n. 3170 del 18.03.2019 di comunicazione esito positivo della verifica di conformità del PAR;
- Circolare MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015.

Normativa regionale

- D.P.R. n. 6 del 7 marzo 2018, Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29 - Sistema di certificazione regionale delle competenze;
- Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" (art. 68 recante disposizioni normative che modificano la Legge n. 2 /2002 all'art. 51 co.2);

- Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 13/05/2014 “Piano regionale attuazione PON YEI – Approvazione”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 26/02/2015 “Individuazione dell’Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro quale organismo intermedio del PON YEI – Attribuzione al Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative della competenza per l’attuazione del Programma regionale della Garanzia Giovani”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Sicilia;
- Decreto interassessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016 “Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale;
- Decreto Presidenziale n. 25/2015 - Regolamento di attuazione art. 86 L.R. 9/2015 - "Disposizioni Accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana";
- D.A. 38/GAB del 11 ottobre 2013 – Approvazione Albo formatori
- Delibera di Giunta Regionale n.220 del 10 giugno 2019 “Piano di attuazione regionale del Programma operativo nazionale ‘Iniziativa occupazione giovani’ PON IOG - Apprezzamento.

Articolo 1 **(Obiettivi e finalità)**

1. La misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” del PAR Garanzia Giovani II fase si pone l’obiettivo di fornire ai giovani NEET e NON NEET di seguito specificati, le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare il loro inserimento lavorativo sulla base dell’analisi dei loro obiettivi di crescita professionale e delle loro potenzialità, rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e di rilevazione del fabbisogno delle imprese, attraverso percorsi formativi professionalizzanti specialistici.

Articolo 2 **(Risorse finanziarie)**

1. Ai fini dell’attuazione della misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, di cui al presente avviso, la Regione Siciliana mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari complessivamente a 22.000.000 euro di cui 19.000.000 euro a valere sull’Asse 1 e 3.000.000 euro a valere sull’Asse 1bis.

2. La Regione Siciliana si riserva di variare ulteriormente la dotazione del presente avviso in ragione dell’andamento delle misure nell’ambito del PAR Sicilia.

Articolo 3 **(Soggetti destinatari)**

1. Sono destinatari del presente avviso:

1) I NEET (Not in Education, Employment, Training) in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e 29 al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
- essere residenti in una delle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG) e nella Provincia Autonoma di Trento;
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti viene effettuata:

- al momento della presa in carico, in occasione della quale l'operatore del CPI verifica che il giovane abbia una età inferiore a 30 anni, che non sia in formazione/istruzione e che sia disoccupato. Qualora al momento della presa in carico il giovane non rispetti più il requisito dell'età anagrafica, ma che lo stesso era rispettato al momento dell'adesione al portale nazionale o regionale, l'operatore verificherà anche gli altri due requisiti (formazione/istruzione e che sia disoccupato) con riferimento sia a quest'ultimo momento che al momento della presa in carico;
- al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva, qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la presa in carico e l'avvio.

La realizzazione dei percorsi di cui al presente avviso per i destinatari di cui sopra (NEET) sarà finanziata a valere dell'Asse 1 fino ad esaurimento delle risorse.

2) I NON NEET in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e i 35 non compiuti;
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019);
- essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La realizzazione dei percorsi di cui al presente avviso per i destinatari di cui sopra (NON NEET) sarà finanziata a valere dell'Asse 1 bis fino ad esaurimento delle risorse.

2. Saranno destinatari dei servizi previsti nell'ambito del presente avviso, i giovani che hanno preliminarmente fruito dei servizi previsti dalla misura 1B – Orientamento di I Livello – ovvero effettuato l'iter di presa in carico presso il Centro per l'Impiego regionale (d'ora in poi CPI), prescelto in sede di adesione al Programma e sottoscritto il Patto di Servizio (personalizzato) attraverso il quale essi hanno espresso il consenso alla fruizione delle politiche attive previste dal Programma.

Si sottolinea che, i servizi eventualmente resi a favore di giovani che non hanno sottoscritto il Patto di Servizio, nell'ambito della misura 1B, o per i quali non sia stato verificato opportunamente lo stato

di NEET, non potranno essere rendicontati a valere sul presente avviso ed i relativi costi non potranno essere riconosciuti.

3. Pertanto, al momento dell'avvio della politica, ovvero prima dell'inizio del servizio, il soggetto attuatore avrà cura di controllare tramite accesso all'area documentale del sistema informativo CIAPIWEB, la presenza della documentazione attestante il possesso e/o il mantenimento dei requisiti previsti dal Programma. Nel caso in cui, come anticipato, risultasse che siano trascorsi più di 60 giorni tra presa in carico e avvio della misura, il soggetto attuatore dovrà indirizzare il giovane al CPI di riferimento per effettuare nuovamente la verifica dei requisiti.

4. I destinatari possono accedere una volta sola ai benefici di cui al presente avviso. Possono accedere ai percorsi formativi anche coloro che hanno già usufruito dei benefici della misura 2-A nella precedente fase di attuazione di Garanzia Giovani purché non si configuri una reiterazione del percorso formativo già seguito.

5. I destinatari della misura non potranno scegliere soggetti attuatori e svolgere il percorso formativo individuale presso soggetti ospitanti con i quali vi siano rapporti di parentela e/o affinità entro il terzo grado. Qualora si tratti di soggetti attuatori che abbiano natura giuridica di società di persone il divieto avrà ad oggetto i rapporti di parentela con tutti i soci, qualora invece siano costituiti da società di capitali il divieto concernerà i rapporti di parentela con soci che detengano la quota societaria di maggioranza, nonché i rapporti di parentela con tutti i componenti degli organi societari di amministrazione.

Articolo 4 **(Soggetti beneficiari)**

1. Il Piano di Attuazione Regionale individua come soggetto di riferimento per l'attuazione dei percorsi oggetto del presente avviso i soggetti inseriti nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015. Non sono ammessi raggruppamenti di imprese.

2. Il soggetto attuatore dei percorsi è il beneficiario della sovvenzione ed è direttamente responsabile nei confronti della Regione Siciliana della corretta ed efficace attuazione dell'intero iter delle attività formative proposte.

3. Il soggetto attuatore può utilizzare sedi operative occasionali, ai sensi dell'art.4 comma 5 del citato DPR, solo a seguito di presentazione di apposita domanda contenente le ragioni della richiesta accompagnata da documentazione comprovante l'effettiva adeguatezza dei locali allo svolgimento delle attività formative e solo successivamente a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 5 **(Modalità e termini per la presentazione delle istanze)**

1. Dell'avviso si dà comunicazione, sul sito istituzionale del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative al seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assesoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni, nonché sulla GURS.

Al fine di poter partecipare alla presente selezione gli enti formativi accreditati sono tenuti a presentare attraverso la piattaforma CIAPIWEB una singola istanza di partecipazione per uno o più percorsi formativi con indicazione dell'importo della sovvenzione richiesta, al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e delle attività formative, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso in GURS. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- scheda/e percorso/i formativo/i redatta/e secondo lo schema allegato;
- copia di documento di identità in corso di validità del rappresentante legale
- elenco sedi di svolgimento attività formativa
- (in caso di sedi occasionali) perizia giurata attestante l'idoneità delle strutture indicate allo svolgimento degli incontri formativi;
- autocertificazione elenco dei docenti e curricula vitae.

2. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente promotore.

3. L'Amministrazione regionale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, a norma dell'art.71 del DPR 445/2000.

Articolo 6

(Descrizione delle attività)

1. In linea con quanto definito dal Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016 le attività formative oggetto del presente avviso sono erogabili attraverso percorsi di formazione di gruppo la cui durata potrà variare da un minimo di 50 ore a un massimo di 200 ore.

2. I percorsi formativi oggetto del presente avviso dovranno essere riferiti esclusivamente alle tipologie di cui al successivo paragrafo 4.

3. All'atto della stipula della Convenzione l'Amministrazione si riserva comunque di rimodulare gli importi finanziabili richiesti in coerenza con le risorse disponibili nel presente avviso come descritto nel successivo articolo 7 punto 5.

4. Tipologie di percorsi formativi:

A. Certificazione delle competenze in lingua straniera

La proposta dovrà consistere in un percorso formativo di preparazione linguistica per l'acquisizione delle competenze necessarie all'ottenimento di un attestato di certificazione riconosciuto anche all'estero di livello non inferiore al B1 - compresi quelli relativi a lingue specialistiche; es. finanza, turismo, medicina, ecc. - con riferimento al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue".

B. Certificazione delle competenze informatiche

La proposta dovrà consistere in (1) un percorso formativo utile all'acquisizione delle competenze necessarie all'ottenimento di (2) un attestato di certificazione riconosciuto anche all'estero fra quelli riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Le certificazioni ammissibili sono le seguenti:

EIPASS	Basic 7 Moduli Standard 7 Moduli User	CISCO	CCENT CCT
PEKIT	Expert Advanced	IC3	IC3 Global Standard 5 IC PHP Developer Fundamentals
Microsoft	Microsoft Office Specialist	EUCIP	Administrator Fundamentals
ECDL	Base Standard Full Standard Social Media Manager	EIRSAF	Green Four Autocad Expert Communication Manager School Manager Health GIS Manager

6. Per entrambe le tipologie, laddove il soggetto attuatore non sia abilitato al rilascio di dette certificazioni, esso deve rivolgersi a soggetti terzi abilitati provvedendo all'iscrizione alle sessioni di verifica dei giovani corsisti che avranno positivamente completato il percorso formativo. Le spese connesse non sono rimborsabili.

7. Non sono ammissibili a rimborso attività di formazione a distanza (FAD).

8. Il numero minimo di allievi per l'avvio di un percorso formativo è pari a 15. Il numero massimo di allievi è 20.

Articolo 7

(Procedure di selezione e cause di esclusione)

1. La fase di istruttoria, tesa a verificare la ricevibilità e l'ammissibilità delle istanze pervenute, verrà effettuata dal Servizio VII – Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale oppure, se ritenuto opportuno, da una Commissione interna appositamente nominata con Decreto Direttore Generale.

I componenti interni della Commissione sono individuati nel rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interesse. In merito, si provvederà ad acquisire la Dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità da parte degli stessi secondo quanto descritto nel Manuale delle procedure.

2. Saranno considerate irricevibili le candidature che:

- a) siano state presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
- b) siano pervenute oltre il termine di scadenza.

3. Saranno considerate inammissibili le candidature che:

- a) siano incomplete ovvero prive degli allegati o con allegati non conformi a quelli indicati;
- b) siano state presentate da un soggetto che al momento della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti richiesti.
- c) siano prive di firma digitale da parte del legale rappresentante (le firme digitali non valide o scadute saranno considerate come non apposte), sia nell'istanza che negli allegati;

4. In sede di istruttoria l'Amministrazione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali chiarimenti o documentazione aggiuntiva ai soggetti interessati.

5. A seguito di istruttoria di ammissibilità delle istanze presentate, la Commissione procederà all'assegnazione delle risorse finanziarie sulla base dei seguenti criteri:

Caso a) la somma degli importi richiesti nelle istanze ammesse minore o pari alla dotazione finanziaria del presente avviso, verranno confermati gli importi richiesti;

Caso b) la somma degli importi richiesti nelle istanze ammesse maggiore della dotazione finanziaria del presente avviso, verranno rideterminati gli importi applicando un coefficiente di finanziamento dato dal rapporto tra il numero massimo dei percorsi formativi e il numero percorsi formativi presenti nelle istanze fino ad assorbimento della dotazione finanziaria. Qualora il numero dei percorsi formativi finanziati presenti valori decimali, gli stessi verranno arrotondati per difetto all'unità.

Di seguito si forniscono due tabelle di esempio della metodologia descritta:

Dotazione Avviso	€ 22.000.000,00
Importo singolo percorso formativo	€ 32.450,00
n. massimo percorsi formativi	677
Coefficiente finanziamento	n. massimo percorsi formativi/n. percorsi istanze ammesse

CASO A)

Istanze	n. percorsi formativi	importo istanza	n. percorsi formativi finanziati	importo finanziato	n. percorsi formativi non finanziati	importo non finanziato	% riduzione
A	300	€ 9.735.000,00	300	€ 9.735.000,00	0	€ -	0,00%
B	200	€ 6.490.000,00	200	€ 6.490.000,00	0	€ -	0,00%
C	100	€ 3.245.000,00	100	€ 3.245.000,00	0	€ -	0,00%
D	77	€ 2.498.650,00	77	€ 2.498.650,00	0	€ -	0,00%
totale	677	€ 21.968.650,00	677	€ 21.968.650,00	0	€ -	

Coefficiente di finanziamento pari a 1

CASO B)

Istanze	n. percorsi formativi	importo istanza	n. percorsi formativi finanziati	importo finanziato	n. percorsi formativi non finanziati	importo non finanziato	% riduzione
A	300	€ 9.735.000,00	290	€ 9.415.135,71	10	€ 319.864,29	3,29%
B	200	€ 6.490.000,00	193	€ 6.276.757,14	7	€ 213.242,86	3,29%
C	100	€ 3.245.000,00	97	€ 3.138.378,57	3	€ 106.621,43	3,29%
D	100	€ 3.245.000,00	97	€ 3.138.378,57	3	€ 106.621,43	3,29%
totale	700	€ 22.715.000,00	677	€ 21.968.650,00	23	€ 746.350,00	

Coefficiente di finanziamento pari a 0,97

Si specifica che al fine di ripartire le risorse tra gli Assi 1 e 1 bis, ogni percorso formativo dovrà prevedere al massimo due destinatari Non Neet.

Articolo 8
(Esiti istruttoria)

1. Al termine della fase istruttoria, la Commissione redigerà un verbale contenente l'elenco delle istanze e dei relativi soggetti attuatori ammessi. Il Servizio VII – Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale provvederà a pubblicare due provvedimenti, uno di approvazione delle istanze e dei soggetti ammessi, l'altro con comunicazione degli esclusi e delle cause di irricevibilità e/o inammissibilità (anche attraverso atti allegati).
2. Entrambi i provvedimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento. La pubblicazione degli atti avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge, ai fini della decorrenza dei termini per l'esperimento delle azioni di tutela giurisdizionale nonché per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.
3. La presenza del soggetto attuatore nell'elenco degli ammessi non costituisce titolo per muovere qualsivoglia pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 9
(Obblighi dei soggetti attuatori)

1. I soggetti individuati come beneficiari del presente avviso, pena l'inammissibilità delle spese sostenute, saranno tenuti a sottoscrivere digitalmente apposita Convenzione con l'Amministrazione regionale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi e a seguito di tale stipula dovranno:

- permanere nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi, come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015, per tutta la durata dei percorsi formativi;
- concludere le attività formative entro 6 mesi dalla data di stipula della Convenzione con l'Amministrazione;
- sottoscrivere apposito Progetto formativo con i destinatari secondo il modello allegato;
- verificare che, all'atto della stipula del Progetto formativo da parte del destinatario, quest'ultimo abbia già stipulato apposito Patto di servizio con il CPI. Il soggetto attuatore controlla se sono trascorsi più di 60 giorni tra la presa in carico e l'avvio della misura. In tal caso, il soggetto attuatore non può ancora stipulare il Progetto formativo col destinatario e deve indirizzare il giovane al CPI di riferimento;
- trasmettere tempestivamente la richiesta di autorizzazione all'avvio delle attività formative, l'elenco dei destinatari che hanno sottoscritto il Progetto formativo, l'elenco dei soggetti ammessi al percorso formativo, il calendario delle attività, l'elenco dei docenti e i curricula vitae, l'autocertificazione da parte del destinatario di assenza di rapporti di parentela entro il terzo grado con i componenti e gli organi societari di amministrazione del soggetto attuatore;
- conservare la documentazione relativa al progetto per il periodo previsto all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- assicurare la completezza e la correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- presentare, in conformità alle disposizioni contenute nelle Linee guida, la domanda di rimborso delle spese sostenute/attività realizzate e la documentazione comprovante il regolare svolgimento delle attività entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle attività formative e comunque entro e non oltre il 30.06.2023;
- adottare una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le transazioni relative all'operazione;
- rispettare le disposizioni comunitarie in tema di informazione e pubblicità;
- garantire qualora specificamente previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, le coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- trasmettere tempestivamente l'elenco dei destinatari che hanno concluso positivamente il percorso con l'indicazione di coloro che hanno ottenuto la certificazione;
- garantire la sorveglianza sull'assenza di legami di parentela entro il terzo grado fra i soggetti destinatari ed i componenti e gli organi societari di amministrazione;



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

2. In merito a tali obblighi i soggetti attuatori sono tenuti a rispettare integralmente quanto previsto dalle Linee guida che formano parte integrante presente avviso in merito alle fasi di avvio, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo.

Articolo 10 (Rendicontazione)

1. Le attività ammissibili nell'ambito della misura 2-A, con riferimento al presente avviso, riguardano corsi di formazione collettivi diretti a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani destinatari.

2. Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 del 29 agosto 2017, del Regolamento (UE) 2019/697 del 14 febbraio 2019 della Commissione recanti modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 le operazioni di cui al presente avviso sono gestite attraverso l'applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS) come dettagliato nella tabella che segue:

Misura 2-A - Formazione di gruppo			
	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C
Tariffa oraria per corso	€ 146,25	€ 117,00	€ 73,13
Tariffa oraria per studente	€ 0,80		

3. Il soggetto attuatore è tenuto a presentare una domanda di rimborso sul 100% delle attività realizzate per il riconoscimento della sovvenzione entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative.

4. Qualora il numero degli allievi si riduca a zero prima della conclusione del corso, il soggetto attuatore è tenuto a comunicare la chiusura anticipata dell'operazione sulla quale non sarà riconosciuta alcuna sovvenzione.

5. La domanda di rimborso per il riconoscimento della sovvenzione potrà essere presentata solo a condizione che il percorso formativo sia stato realizzato nella sua interezza da parte del soggetto attuatore e che ciascun allievo abbia partecipato alle sessioni di verifica per il rilascio della certificazione (in caso di soggetto abilitato al rilascio) o sia stato iscritto a tali verifiche (in caso di ricorso a soggetti terzi abilitati).

6. La rendicontazione di eventuali spese funzionali al rilascio degli attestati di certificazione emessi da soggetti terzi non è rimborsabile.

7. L'importo della Domanda di rimborso per il riconoscimento della sovvenzione è dato dalla somma di due valori a) e b) calcolati come di seguito specificato:

a) UCS tariffa oraria per corso

UCS tariffa oraria per corso x n. ore realizzate fascia A + UCS tariffa oraria per corso x n. ore realizzate fascia B + UCS tariffa oraria per corso x n. ore realizzate fascia C

Nel caso in cui all'interno dello stesso percorso formativo siano state effettuate attività da docenti afferenti a diverse fasce di livello professionale il soggetto attuatore dovrà rendicontare le ore

effettuate applicando le tariffe orarie per percorso in rapporto alle ore realizzate per ciascuna fascia. Per la definizione delle fasce di livello professionale fa fede il curriculum vitae.

b) UCS tariffa oraria per studente

UCS tariffa oraria per studente x n. ore percorso totali x n. allievi validi

Vengono considerati validi gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore percorso realizzate certificato mediante appositi registri didattici.

8. A seguito delle attività di verifica della domanda di rimborso presentata da parte del Servizio competente (UMC/REND) il soggetto attuatore potrà ricevere fino a un massimo del 70% del valore sovvenzione riconosciuto secondo le modalità indicate nelle linee guida del presente avviso.

9. Trascorsi 120 giorni dalla fine del percorso formativo, il soggetto attuatore, verificata la presenza di allievi validi alla fine delle attività formative che abbiano stipulato un contratto di lavoro di durata non inferiore a 6 mesi, può presentare apposita richiesta di saldo corrispondente al 30% del valore sovvenzione riconosciuto nella domanda di rimborso per ciascun allievo, secondo le modalità indicate nelle linee guida del presente avviso. Tale richiesta deve essere trasmessa entro 150 giorni dalla fine del percorso formativo. Farà fede copia del contratto di lavoro.

Articolo 11

(Controlli)

1. La Regione Siciliana svolge controlli sia documentali che in loco, in qualunque momento nel corso della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I suddetti controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione, anche dallo Stato, dall'Unione Europea e/o da soggetti incaricati a tal fine.

2. In fase di controllo, il soggetto attuatore è tenuto ad esibire tutta la documentazione indicata dall'avviso, dalle Linee Guida e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'AdG o da altri soggetti preposti alle attività di controllo, a dimostrazione dell'attività realizzata e della spesa sostenuta.

3. Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrino gravi irregolarità nello svolgimento delle attività, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, il Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e delle attività formative, previa comunicazione al soggetto attuatore, disporrà l'avvio del procedimento di revoca secondo quanto indicato al successivo art. 17. del presente avviso.

Articolo 12

(Monitoraggio)

1. I soggetti attuatori hanno l'obbligo dell'aggiornamento sistematico delle sezioni del sistema informativo CIAPIWEB dedicate all'attuazione della misura con le modalità previste nelle Linee guida.

2. L'Amministrazione verificherà gli stati di avanzamento fisico delle attività per singolo destinatario sulla piattaforma per verificare la corretta attuazione della misura.

3. L'Amministrazione si riserva di richiedere informazioni quali-quantitative in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Siciliana di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

4. Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda alle procedure previste nelle Linee guida e al Si.Ge.Co.

Articolo 13

(Tutela della privacy)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 101/2018, si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati per le esclusive finalità di cui al presente avviso. Il titolare e/o responsabile del trattamento è la Regione Siciliana. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente verranno trattati nel rispetto della previgente normativa. I dati personali saranno, in particolare, trattati attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dalla vigente disciplina richiamata e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla Regione, per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 14

(Responsabile del procedimento)

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'avviso è tutelato ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Siciliana. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I portatori di interesse potranno accedere agli atti dell'Amministrazione secondo la procedura pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento nella Sezione "URP".

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 5/2011, è il dirigente del Servizio VII – Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale.

Articolo 15

(Clausola di salvaguardia)

L'Amministrazione Regionale, qualora ne ravveda la necessità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso prima della stipula della Convenzione o anche successivamente, senza che per questo i soggetti attuatori possano vantare dei diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale, di qualsiasi genere e tipo.

Articolo 16

(Informazione e pubblicità)

Il soggetto attuatore è tenuto agli adempimenti in materia di informazione e comunicazione sanciti dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 di cui all'allegato XII sotto la rubrica "Responsabilità dei beneficiari", e n. 1304/2013, da quanto ulteriormente previsto sia nelle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia Giovani dell'ANPAL, entrate in vigore in data 01.01.2017, e – in quanto ritenuto applicabile alla fattispecie - dal Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2014-2020 paragrafo 12 "Informazione e Pubblicità".

Articolo 17

(Revoca della sovvenzione)

L'Amministrazione, qualora riscontrasse la presenza di gravi irregolarità nella gestione della politica attiva ovvero la violazione degli obblighi in capo ai soggetti attuatori, ha la facoltà di assumere i provvedimenti consequenziali mediante la revoca della sovvenzione e il conseguente mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi già erogati.

Articolo 18

(Foro competente)

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo.

Articolo 19

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia regionali, nazionali e comunitarie.


IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Francesca Garoffolo

ALLEGATI

- 1) Linee guida
- 2) Schema di convenzione
- 3) Modello di istanza di partecipazione
- 4) Modello di scheda proposta percorso formativo
- 5) Modello di dichiarazione di avvio
- 6) Modello di calendario delle attività formative
- 7) Modello di elenco degli allievi ammessi
- 8) Modello di elenco dei docenti
- 9) Modello di progetto formativo
- 10) Modello di registro del percorso formativo
- 11) Modello di autodichiarazione di assenza dei rapporti di parentela

12) Modello dichiarazione di conclusione delle attività formative

13) Modello di elenco finale degli allievi

14) Modello di domanda di rimborso

15) Modello di richiesta di saldo

Si precisa che l'Amministrazione si riserva di modificare e/o integrare gli allegati al presente avviso.